

# **BELGIO – AGEVOLAZIONI – DENIS TORRI**

Analizzando un progetto di internazionalizzazione nelle sue fasi iniziali, relativamente alla scelta dei Paesi si potrebbe valutare anche il vicino Belgio, che per caratteristiche Paese, normative giuridico- fiscali e agevolazioni in alcuni ambiti offrè delle opportunita. A cura di Denis Torri Ica Network

Nel proseguo le diverse tipologie di società in Belgio

## **Società per Azioni**

Capitale sociale: è costituito da azioni ed il minimo previsto è di € 61.500.

Azioni: non possono più essere al portatore e quelle in essere vanno eliminate entro il 2013.

Responsabilità: limitata alla quota sottoscritta.

Riserva legale: deve esservi accantonato ogni anno il 5% degli utili netti della società

fino al  
raggiungimento del 10% del capitale sociale.

Soci: devono essere almeno due.

Organi societari: sono previsti  
un consiglio di amministrazione, un collegio sindacale,  
un'assemblea generale  
degli azionisti, un consiglio di impresa, un revisore  
contabile

## PROCEDURE COSTITUTIVE

Sono previste due forme di  
costituzione:

1. Diretta: l'atto costitutivo è  
redatto dai soci;

2. Per pubblica sottoscrizione:  
la costituzione avviene in presenza dei sottoscrittori  
successivamente alla  
redazione e pubblicazione dell'atto costitutivo.

In ogni caso, i requisiti  
fondamentali devono risultare da atto scritto autenticato da  
un notaio

## MODALITA' DI REGISTRAZIONE ED

## ALTRE FORME DI CONTROLLO

Un estratto dell'atto notarile necessario per la costituzione della società deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale civile e pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale

### **Società a responsabilità limitata**

Capitale sociale: deve essere minimo di € 18.550, interamente sottoscritto ed in parte interamente versato.

Soci: uno o più.

Responsabilità: limitata a valore quota sociale

Quote: devono essere iscritte nel Registro delle Azioni della società.

Riserva legale: deve esservi accantonato almeno il 5% degli utili netti fino al raggiungimento del 10% del capitale.

Organi societari: è previsto un

consiglio di amministrazione, un collegio sindacale, un'assemblea generale dei soci, un consiglio di impresa, un revisore contabile Deve essere costituita per atto notarile Un estratto dell'atto notarile deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale civile entro 15 giorni dalla sua redazione e poi deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

### **Società in nome collettivo**

Ha personalità giuridica.  
Responsabilità: illimitata

### **Società in accomandita semplice**

Ha personalità giuridica. Soci e responsabilità: attivi, la cui responsabilità è illimitata e che sono impegnati nella direzione dell'impresa; non attivi, aventi responsabilità limitata al proprio conferimento e non partecipano alla direzione aziendale

### **Società in accomandita per azioni**

Ha personalità giuridica. Soci e responsabilità: uno o più soci hanno responsabilità illimitata e detengono il controllo dell'impresa, gli altri hanno una responsabilità limitata al loro

apporto

## **Fondazione**

E' un'organizzazione non a scopo di lucro la cui fonte di reddito può essere originata da una donazione. E' assoggettata all'imposta sul reddito nella misura in cui svolge un'attività di affari.

## **Cooperativa**

Ha personalità giuridica. Soci e responsabilità: almeno tre aventi responsabilità limitata o illimitata.

Quote: nominative e trasferibili ad altri soci alle condizioni previste nello statuto.

Cooperativa di partecipazione: qualora lo statuto preveda che la metà degli utili sia distribuita ai soci in quote uguali e l'altra metà sia distribuita in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

## **Ditta individuale**

È una società con un unico proprietario che è una persona fisica. Il singolo proprietario versa le imposte sul reddito percepito.

Denis Torri Desteco

Fonte: EU, Varie

---

## **CONSULENZA PAESE CINA – A cura di Denis Torri – Desteco – Ica Network**

Desiderate analizzare il vostro mercato in Cina, cercare partner di distribuzione, aprire una succursale, approfittare dell'accordo di libero scambio, ampliare e/o ottimizzare il vostro business esistente nel Paese.

La Cina, anche con il freno a mano tirato (ovvero una crescita economica ambita del 7%), è la locomotiva di crescita dell'economia mondiale. Chi oggi giorno vuole dire la propria negli affari internazionali, non può evitare questo Paese. E da non dimenticare: le imprese svizzere godono di grandi vantaggi nell'ambito degli scambi commerciali con la Cina – per esempio rispetto alla concorrenza proveniente dall'UE. Questo grazie a un accordo di libero scambio che offre preziosi vantaggi doganali e una certezza del diritto e di

pianificazione ottimizzate.

## Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-Cina

### Scheda informativa Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-Cina Sintesi

Il 6 luglio 2013 il consigliere federale Johann Schneider-Ammann e il ministro del commercio cinese GAO Hucheng hanno firmato un accordo bilaterale di libero scambio di ampia portata tra la Svizzera e la Repubblica popolare di Cina. Dopo i primi colloqui esplorativi nel novembre 2007, due seminari nel 2009 e uno studio di fattibilità congiunto nel 2010, le trattative erano state ufficialmente avviate nel gennaio 2011. L'accordo è quindi stato concordato in nove tornate negoziali e diversi incontri intermedi, tenutisi tra aprile 2011 e maggio 2013. L'ALS migliora l'accesso reciproco ai rispettivi mercati per le merci e i servizi, aumenta la sicurezza giuridica in materia di proprietà intellettuale e, in generale, per gli scambi economici bilaterali, contribuisce allo sviluppo sostenibile nonché ad approfondire i rapporti di collaborazione tra i due Paesi. L'ALS prevede l'eliminazione totale o parziale dei dazi doganali su gran parte del commercio bilaterale, contemplando talvolta dei periodi transitori. Nei settori degli ostacoli tecnici al commercio e delle misure sanitarie e fitosanitarie sono state concordate varie convenzioni di cooperazione settoriali volte a ridurre gli ostacoli di carattere non tariffario. Quanto allo scambio dei servizi, l'ALS contiene disposizioni più precise rispetto all'AGCS dell'OMC, tra l'altro nel campo delle procedure d'ammissione, nonché – per diversi servizi – maggiori obblighi volti a garantire l'accesso ai rispettivi mercati. Rispetto agli standard multilaterali dell'OMC, l'ALS perfeziona in singoli campi il livello di protezione della proprietà intellettuale e contiene disposizioni sull'applicazione del diritto. L'ALS prevede un'attuazione coerente, basata sui principi delle relazioni internazionali e sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile. A tal fine sono stati integrati

nel preambolo anche i principi dell'ONU e del diritto internazionale e, in altre disposizioni dell'ALS e negli accordi paralleli stipulati in concomitanza, varie disposizioni su questioni ambientali e del lavoro. L'ALS prevede infine un approfondimento della collaborazione bilaterale in vari campi.

Importanza dell'accordo di libero scambio per la Svizzera.

Oltre a essere la seconda economia al mondo in ordine di grandezza dopo gli Stati Uniti, la Cina è uno dei principali partner economici della Svizzera. La Cina è il più grande acquirente di prodotti industriali svizzeri in Asia e il terzo più grande al mondo (dopo l'UE e i Stati Uniti). Nel 2010 la Svizzera ha esportato verso la Cina merci per un valore di 7,8 miliardi di franchi (3,7 % di tutte le esportazioni dal nostro Paese), mentre le importazioni dalla Repubblica popolare si sono attestate a 10,3 miliardi di franchi (5,5 % di tutte le importazioni). Tra i principali beni d'esportazione figurano le macchine, gli strumenti, gli orologi nonché i prodotti chimici e farmaceutici. Dalla Cina si importano, tra l'altro, macchine, prodotti tessili e d'abbigliamento, prodotti chimici e dell'industria orologiera. Anche il commercio dei servizi è importante. Mentre operano in Cina numerosi prestatori di servizi svizzeri (tra cui banche, assicurazioni, imprese di logistica, di controllo delle merci e della qualità e di consulenza aziendale), diverse aziende di servizi cinesi dimostrano sempre più interesse per la piazza economica svizzera. L'accordo copre i seguenti campi tematici: commercio di beni (prodotti industriali e agricoli), regole d'origine, procedure doganali e agevolazioni degli scambi, misure di difesa commerciale, prescrizioni tecniche, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, protezione della proprietà intellettuale, concorrenza, promozione degli investimenti, trasparenza nel settore degli appalti, questioni ambientali e del lavoro attinenti al commercio, collaborazione economica e tecnica, disposizioni istituzionali (comitato misto, procedura

di consultazione, composizione delle controversie). In virtù del suo ampio campo d'applicazione, l'ALS facilita l'esportazione di merci e servizi svizzeri verso il vasto mercato cinese, tuttora in crescita, agevola il commercio bilaterale, migliora la protezione della proprietà intellettuale e, in generale, la sicurezza giuridica negli scambi economici, promuove la collaborazione bilaterale tra Svizzera e Cina e contribuisce allo sviluppo sostenibile. L'ALS conferisce all'economia svizzera un vantaggio concorrenziale nei confronti dei Paesi che non dispongono di un tale accordo con la Repubblica popolare. Nel contempo, l'accordo previene il pericolo di una discriminazione degli operatori economici svizzeri rispetto ai partner di libero scambio della Cina attuali e futuri. L'ALS crea inoltre un quadro istituzionale per la collaborazione tra le relative autorità, finalizzata a sorvegliare e sviluppare l'accordo e a risolvere problemi concreti. Dato che le relazioni economiche tra Svizzera e Cina sono molto importanti ai fini di una diversificazione internazionale dei mercati d'esportazione svizzeri e del reperimento di prodotti d'importazione, l'ALS Svizzera-Cina contribuirà in misura sostanziale a rafforzare la piazza economica del nostro Paese.

#### Importanti disposizioni dell'accordo Preambolo

Il preambolo definisce il quadro generale e gli obiettivi dell'accordo. Le parti contraenti riconoscono che lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell'ambiente sono elementi interdipendenti di uno sviluppo sostenibile. Esse mirano a favorire benessere e occupazione, ad applicare l'ALS per promuovere lo sviluppo sostenibile e ad intensificare i relativi rapporti di collaborazione. Le parti richiamano inoltre l'obbligo di salvaguardare i valori e i principi fondamentali delle relazioni e del diritto internazionale (tra cui la democrazia, la libertà, il progresso sociale, la giustizia e lo stato di diritto), rimandano al Memorandum d'intesa che Svizzera e Cina hanno concluso nel 2007 per

promuovere il dialogo e la collaborazione a conferma, tra l'altro, del dialogo sui diritti umani intavolato dai due Paesi nel 1990. Le due parti ribadiscono i loro impegni assunti in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite e riconoscono l'importanza della buona gestione aziendale e della responsabilità sociale d'impresa.

#### Campo d'applicazione territoriale

L'accordo si applica al territorio doganale della Repubblica popolare di Cina e al territorio della Svizzera. In virtù dell'unione doganale tra Svizzera e Liechtenstein, le disposizioni sul commercio di merci si applicano anche al Principato. Con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong, che costituisce una zona doganale autonoma, la Svizzera ha già concluso nel 2011 un accordo di libero scambio nel quadro dell'AELS.

#### Scambi di merci

Dazi: Per quanto riguarda lo scambio di merci (prodotti industriali, prodotti agricoli trasformati e di base), l'ALS riprende numerose disposizioni del GATT1 (concernenti, tra l'altro, le imposte interne e il trattamento nazionale, le restrizioni all'importazione e all'esportazione, le imprese di Stato e le eccezioni). Con l'entrata in vigore dell'ALS si eliminano i dazi svizzeri ancora applicati ai prodotti industriali cinesi. Ciò significa che, oltre ai prodotti industriali già importati dalla Cina in franchigia doganale in virtù del sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo, anche i prodotti tessili e le scarpe saranno esonerati dai dazi doganali. In cambio, gran parte dei prodotti industriali svizzeri esportati verso la Cina saranno esonerati totalmente o parzialmente dai dazi doganali a partire dall'entrata in vigore dell'ALS, con periodi di soppressione di 5 o 10 anni (in singoli casi 12 o 15). I periodi transitori e la possibilità di un'eliminazione parziale si applicano ai prodotti per i quali la Cina ha fatto

valere particolari oneri di adeguamento dovuti in parte al livello di dazio notevolmente più elevato (tra l'altro per determinati prodotti dei settori orologieri, delle macchine e chimico-farmaceutico), mentre le eccezioni concernono singole linee tariffarie con particolari sensibilità (soprattutto per i due ultimi settori menzionati). Grazie all'ALS, gran parte dei prodotti agricoli svizzeri con potenziale d'esportazione potrà accedere al mercato cinese in franchigia doganale (tra cui i latticini come formaggi, yogurt, latte 1 General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) dell'organizzazione mondiale del commercio in polvere e burro, la carne secca di manzo, i prodotti trasformati come cioccolata, alimenti per bambini, biscotti, marmellate, il torrefatto, i prodotti a base di zucchero, i gelati, le bevande non alcoliche e il vino). In compenso la Svizzera concede, nell'ambito della sua politica agricola, agevolazioni doganali su una serie di prodotti selezionati (quanto ai prodotti agricoli di base: sui prodotti tropicali, su importazioni al di fuori dei periodi di raccolta svizzeri o nell'ambito dei contingenti OMC, come ad esempio su determinate carni, su miele, fiori recisi e determinati legumi, frutti e succhi di frutta). Le prescrizioni svizzere in materia d'igiene, salute ed etichettatura rimangono pienamente applicabili. Per i dazi all'importazione dei prodotti agricoli trasformati (prodotti da forno, cioccolata, prodotti a base di zucchero, pasta, ecc.) viene eliminato, come nei precedenti ALS, l'elemento di protezione industriale e su alcune linee tariffarie che la Cina è fortemente interessata a esportare (soprattutto nell'ambito dei prodotti a base di zucchero, da forno e della pasta nonché del burro d'arachidi) vengono concessi sconti supplementari. Rimane inalterata la possibilità di compensare gli svantaggi dovuti al prezzo delle materie prime per l'esportazione dei prodotti trasformati sancita dalla «legge sul cioccolato». In vista di ulteriori miglioramenti delle condizioni d'accesso ai rispettivi mercati, entrambe le parti hanno concordato una clausola di verifica, secondo cui le concessioni doganali

vengono sottoposte a un riesame ogni due anni. Regole d'origine

Nelle diverse categorie di prodotti, la lavorazione – che dev'essere effettuata nel Paese d'origine affinché un prodotto possa beneficiare di agevolazioni doganali in quanto originario – è definita nelle cosiddette regole di lista, come d'uso negli ALS. Le regole di lista concordate con la Cina tengono conto dei metodi di produzione moderni in modo da consentire l'effettivo sfruttamento della possibilità d'accesso preferenziale ai rispettivi mercati. Per i prodotti industriali, l'origine è conferita, di regola, dal cambiamento della voce di tariffa doganale a quattro cifre o in virtù di una creazione di valore nel Paese pari ad almeno il 40 per cento (relativamente al prezzo franco fabbrica). Come nei precedenti ALS della Svizzera, le regole di lista per i prodotti agricoli di base e per quelli trasformati tengono conto delle specifiche esigenze settoriali. Le merci di origine di entrambe le parti possono essere cumulate. La regola del trasporto diretto consente di suddividere gli invii, sotto sorveglianza doganale, in Stati terzi senza che l'origine vada persa. L'origine è comprovata dal consueto certificato di circolazione delle merci EUR.1 o dalla dichiarazione d'origine riportata direttamente sulla fattura o sul bollettino di consegna («selfdeclaration»). Contrariamente a quanto convenuto in altri ALS, il certificato EUR.1 deve contenere informazioni supplementari. La dichiarazione d'origine, grazie alla quale la comprova dell'origine può essere fornita senza moduli supplementari, è riservata agli esportatori debitamente autorizzati. Le dichiarazioni d'origine devono essere contrassegnate da un numero di serie. Alle domande di riesame occorre rispondere entro un termine di sei mesi.

Agevolazioni degli scambi

Con le disposizioni sulle agevolazioni degli scambi, le parti s'impegnano a rispettare gli standard internazionali in materia d'impostazione delle procedure doganali. Esse s'impegnano inoltre a pubblicare le leggi e ordinanze rilevanti per il traffico delle merci, a collaborare nel campo delle agevolazioni degli scambi, a fornire agli operatori economici informazioni attendibili su

tariffe e regole d'origine e a basare i controlli doganali su analisi di rischio oggettive. Misure di difesa commerciale Per quanto concerne le misure antidumping, le sovvenzioni e le relative contromisure, l'ALS rimanda alle disposizioni dell'OMC pertinenti. Sono previste consultazioni bilaterali preliminari tra le parti. Inoltre, a determinate condizioni l'accordo consente alle parti di applicare misure di protezione bilaterali. Se a causa delle concessioni fissate per contratto le importazioni aumentano in misura tale da minacciare o recare seri danni a un settore economico nazionale, vi è la possibilità di sospendere a titolo provvisorio determinate concessioni doganali. Ostacoli tecnici al commercio (TBT) e standard sanitari e fitosanitari (SPS) Le disposizioni su TBT e SPS vanno oltre le norme dell'OMC, in particolare per quanto concerne l'armonizzazione delle prescrizioni nazionali con le norme e direttive degli organismi internazionali di normazione riconosciuti. Rimane invariato l'elevato livello svizzero di protezione e sicurezza sanitaria. In materia di TBT e SPS, l'ALS prevede una collaborazione più intensa tra le autorità nell'ottica di risolvere in maniera pragmatica questioni e problemi aziendali specifici. Nel campo degli SPS si mira ad esempio a una riduzione del numero di controlli aziendali cinesi in Svizzera. Queste disposizioni vengono integrate da quattro accordi supplementari. Gli accordi sui dispositivi di telecomunicazione, sulla certificazione e l'accreditamento e sugli SPS prevedono un approfondimento della collaborazione tra le autorità competenti, mentre nel settore degli strumenti di misurazione viene disciplinato il riconoscimento reciproco dei risultati dei test. Un quinto accordo supplementare stabilisce che i quattro suddetti accordi entrino in vigore a titolo provvisorio dal momento della firma dell'ALS fino alla sua entrata in vigore. Servizi Le disposizioni sullo scambio di servizi si rifanno all'AGCS2 , in quanto ne riprendono le definizioni e le regole pertinenti (in particolare le quattro modalità di fornitura<sup>3</sup> , l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni), oppure precisano o adeguano il

contesto bilaterale (p. es. regolamentazione interna, pagamenti e trasferimenti). Le disposizioni dell'accordo si applicano a tutte le misure prese a livello di governo centrale, regionale e locale con incidenza sugli scambi di servizi, nonché alle misure adottate da organizzazioni non statali nell'esercizio di funzioni sovrane ad esse delegate. Gli obblighi generali dell'accordo si applicano a tutti i settori dei servizi, salvo alle prestazioni fornite da organismi statali nell'esercizio di funzioni sovrane (vale a dire su base non commerciale e non in concorrenza con altri fornitori). Come nell'AGCS, i diritti di traffico aereo non sono oggetto dell'ALS. Sulla medicina tradizionale cinese (MTC) sarà avviato un dialogo nell'ambito del quale è prevista un'intensificazione della collaborazione. Rispetto all'AGCS la sicurezza giuridica viene ampliata mediante disposizioni orizzontali ben precise, tra l'altro in materia di trasparenza e procedure d'ammissione. Alcune disposizioni settoriali sulle prestazioni finanziarie specificano, tra l'altro, le prescrizioni applicabili alle misure in materia di vigilanza (che devono essere oggettive e non discriminare i prestatori stranieri rispetto a quelli nazionali) e prevedono obblighi di trasparenza e informazione concernenti la regolamentazione finanziaria. Le disposizioni sulla fornitura di servizi da parte di persone fisiche delimitano le categorie di persone soggette all'ALS (dirigenti e specialisti che si trasferiscono all'interno dell'azienda, prestatori altamente qualificati che prestano servizi su contratto a tempo determinato, nonché venditori e viaggiatori d'affari) e precisano determinate condizioni quadro per procedure relative ai permessi di lavoro e alle autorizzazioni d'entrata (segnatamente sulla trasparenza, le scadenze e gli obblighi d'informazione). Non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALS le misure che disciplinano l'accesso al mercato del lavoro o la dimora permanente. Come nell'AGCS, gli impegni specifici in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale sono fissati in elenchi positivi. Rispetto all'AGCS, gli impegni della Cina si estendono su ulteriori settori e contengono diversi

miglioramenti negli ambiti dei servizi ambientali (gestione idrica, servizi di depurazione dell'aria e di protezione fonica), servizi finanziari (in particolare il commercio di titoli), servizi di traffico aereo (manutenzione e riparazione di velivoli, servizi di assistenza al suolo), servizi di logistica (servizi di sdoganamento) e per i prestatori di servizi a tempo determinato (in particolare installatori e riparatori di macchine, architetti e ingegneri). La Svizzera perfeziona i suoi impegni nel campo dei servizi di formazione privati (in particolare per le lingue straniere), dei servizi finanziari (p. es. assicurazione di responsabilità civile per velivoli, emissione di titoli in franchi svizzeri), servizi di traffico aereo (servizi di 2 General Agreement on Trade in Service (Accordo generale sui commercio dei servizi) dell'Organizzazione mondiale del commercio OMC 3 (1) Fornitura transfrontaliera dei servizi; (2) fruizione all'estero; (3) presenza commerciale all'estero; (4) fornitura transfrontaliera di servizi da parte di persone fisiche distaccate all'estero assistenza al suolo e di gestione aeroportuale) nonché attraverso ulteriori servizi a tempo determinato forniti da prestatori altamente qualificati (in particolare installatori e riparatori di macchine, ingegneri e consulenti aziendali). In diversi settori – come nell'AGCS – la Svizzera non assume impegni o ne assume in misura limitata (p. es. prestazioni audiovisive e culturali, servizi di trasporto concessionari, assicurazioni immobiliari cantonali, prestazioni formative e sanitarie pubbliche). Inoltre, come nell'AGCS, entrambe le parti si riservano le medesime deroghe alla clausola della nazione più favorita (la Svizzera, ad esempio, per diversi settori in cui esistono accordi bilaterali con l'UE). Una clausola di riesame prevede infine che si verificano ogni due anni le liste d'impegni nell'ottica di un'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi. Protezione della proprietà intellettuale Quanto alla protezione della proprietà intellettuale, le parti s'impegnano ad applicare severi standard internazionali e a rispettare i principi della nazione più favorita e del trattamento

nazionale. Le parti s'impegnano inoltre ad approfondire la collaborazione nel contesto del dialogo bilaterale sulla proprietà intellettuale condotto dal 2007. Rispetto allo standard multilaterale sancito dall'Accordo TRIPS<sup>4</sup>, il livello di protezione viene specificato o perfezionato in diversi ambiti. Nel campo dei diritti d'autore, ad esempio, i diritti che secondo l'Accordo WIP05 valgono per i fonogrammi vengono estesi ai supporti audiovisivi (video, DVD, ecc.). In qualità di nuova tipologia vanno protetti anche i marchi acustici. Nel campo dei brevetti, la possibilità di brevettare le invenzioni biotecnologiche è stata precisata in analogia alla convenzione europea sui brevetti. Le parti possono inoltre esigere che al momento di depositare un brevetto si debbano indicare, qualora abbiano funto da base per l'invenzione, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali che vi sono confluite. La confidenzialità dei risultati dei test effettuati ai fini di una procedura d'autorizzazione per l'immissione in commercio di prodotti farmaceutici e agrochimici va protetta per almeno sei anni. Per i vini e gli alcolici ai sensi dell'articolo 23 TRIPS, l'elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche viene esteso a tutti i prodotti. Occorre garantire che merci e servizi non rechino indicazioni d'origine ingannevoli e che i nomi dei Paesi, le bandiere nazionali e gli stemmi dei partiti non siano utilizzati in maniera fallace o registrati come nomi di società o marche. Rispetto alla convenzione UPOV<sup>6</sup> (nella sua versione del 1978, di cui la Cina è firmataria), la protezione delle nuove varietà vegetali viene estesa anche alla loro esportazione. Inoltre, al momento di rivedere il suo elenco nazionale di varietà vegetali ammesse alla tutela, ossia nel 2016, la Cina si dichiara disposta ad accordare la priorità a determinati tipi di piante rilevanti per l'industria svizzera. Per quanto concerne l'applicazione del diritto, l'ALS definisce misure di lotta alla contraffazione e alla pirateria che le autorità doganali possono attuare non soltanto all'importazione, ma anche all'esportazione delle merci. Sono previste la confisca di prodotti sospetti

(d'ufficio o su richiesta del titolare dei diritti) e la possibilità di analizzare prove o campioni delle merci trattenute. Queste misure si possono applicare in caso di violazioni sia dei diritti di marchio e d'autore sia dei brevetti e dei design protetti. È inoltre necessario che esistano procedure civili e penali per la persecuzione delle violazioni del diritto e per le richieste di risarcimento danni e che sia possibile disporre misure cautelari e superprovvisori. Nell'ambito della procedura civile si devono poter disporre misure sia contro le merci contraffatte sia contro i materiali e gli strumenti con cui sono state prodotte (compresa la confisca e l'eliminazione). Infine, nell'ottica di un ulteriore perfezionamento della protezione, sono previste clausole di revisione sia generali sia specifiche (p. es. per la protezione delle varietà vegetali).

4 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) dell'Organizzazione mondiale del commercio OMC

5 World Intellectual Property Organisation (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale)

6 Union internationale pour la protection des obtentions végétales / International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali)

Promozione degli investimenti

Le disposizioni sulla promozione degli investimenti integrano l'accordo bilaterale tra Svizzera e Cina, entrato in vigore nell'aprile 2010, sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti (accordo sulla protezione degli investimenti APPI). Dal momento che l'APPI continua a rimanere in vigore, le disposizioni dell'ALS si limitano all'aspetto della promozione. In questo ambito sono previsti in particolare una maggiore cooperazione tra le parti (p. es. sotto forma di uno scambio d'informazioni in materia di regolamentazioni e misure di promozione degli investimenti) nonché il sostegno agli investitori che intendono farsi un'idea più precisa del relativo contesto normativo. Una clausola di revisione prevede che, su richiesta di una parte,

siano intavolati dei negoziati qualora una parte conclude un accordo con uno Stato terzo con privilegi che oltrepassano quelli stabiliti dall'ALS Svizzera-Cina.

**Concorrenza**

Le parti sono tenute ad attuare il loro diritto in materia di concorrenza in modo da evitare che gli eventuali comportamenti anticoncorrenziali delle imprese (in particolare accordi illeciti, abusi di posizioni dominanti sul mercato nonché fusioni che ostacolano la concorrenza) non vanifichino i vantaggi risultanti dall'accordo in questione. Nei casi in cui il commercio tra le parti dovesse risultare pregiudicato, le autorità competenti collaborano al fine di attuare in modo efficiente il diritto in materia di concorrenza. Per risolvere eventuali controversie una parte può chiedere l'avvio di consultazioni in seno al comitato misto.

**Questioni ambientali**

Con le disposizioni sulle questioni ambientali, le parti contraenti riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell'ambiente sono elementi interdipendenti dello sviluppo sostenibile. Esse sottolineano la loro volontà di promuovere lo sviluppo economico e il commercio bilaterale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile e di attuare in maniera efficiente nella loro legislazione nazionale e nella prassi gli accordi ambientali e gli impegni ad esse applicabili risultanti da altri strumenti ambientali multilaterali. Le parti s'impegnano inoltre a migliorare il livello di protezione ambientale, tra l'altro mediante l'attuazione efficiente della loro legislazione ambientale. Esse riconoscono che il livello di protezione ambientale previsto nelle loro legislazioni nazionali non deve essere ridotto nell'ottica di incentivare gli investimenti o assicurarsi benefici commerciali e che gli standard ambientali non devono essere usati per scopi protezionistici. Le parti mirano a facilitare gli investimenti e la diffusione di merci, servizi e tecnologie che hanno un impatto positivo sull'ambiente e a promuovere in questo campo la collaborazione interaziendale. Esse sono intenzionate a intensificare la loro collaborazione su questioni ambientali a livello sia bilaterale sia multilaterale. Per facilitare

l'attuazione delle disposizioni sull'ambiente sono stati definiti appositi punti di contatto. Una parte può chiedere che si tengano consultazioni in seno al comitato misto dell'ALS su questioni riguardanti le disposizioni ambientali. Le eventuali controversie sull'attuazione di tali disposizioni devono essere risolte in questo contesto. Una clausola di revisione prevede che le parti verifichino regolarmente alla luce degli ultimi sviluppi internazionali pertinenti i progressi conseguiti sul piano dell'attuazione degli obiettivi ambientali.

Collaborazione economica e tecnica

Con le disposizioni sulla collaborazione economica e tecnica le parti si prefiggono di promuovere l'utilità reciproca dell'accordo nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, tra l'altro in relazione alle possibilità commerciali e d'investimento e attraverso il potenziamento della competitività e capacità d'innovazione. Fra i temi su cui la collaborazione potrà vertere figurano: lo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle questioni ambientali e del lavoro e con un rinvio all'accordo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione (cfr. sotto), i servizi, l'industria, l'agricoltura, la protezione della proprietà intellettuale e il controllo della qualità. Gli ambiti di collaborazione previsti sono descritti più dettagliatamente in un programma di lavoro separato, in cui figurano ad esempio l'industria (creazione di un gruppo di lavoro «orologi»), la sanità (tra cui la medicina tradizionale cinese), i servizi (tra cui il turismo), l'agricoltura (tra cui la produzione ecologica sostenibile), il controllo della qualità (tra cui la sicurezza dei prodotti), la protezione della proprietà intellettuale (standard di protezione ed esecuzione).

Nel contesto delle disposizioni sulla collaborazione economica e tecnica, le parti concordano di tenere consultazioni e di collaborare nel campo degli appalti pubblici. A questo proposito sono inoltre previsti specifici obblighi in materia di trasparenza e appositi servizi d'informazione. Le parti s'impegnano inoltre a intavolare negoziati su un accordo

bilaterale sugli appalti pubblici non appena si concluderanno le attuali trattative della Cina per un'adesione al GPA7 . Comitato misto e composizione delle controversie Per vigilare sull'attuazione e lo sviluppo dell'accordo viene istituito un comitato misto paritetico con poteri decisionali per consenso. Il comitato si riunisce in caso di necessità, ma almeno ogni due anni. La comunicazione corrente tra le parti si svolge attraverso punti di contatto predefiniti. A sostegno del comitato misto sono previsti diversi sottocomitati (per le questioni d'origine, le procedure doganali, gli SPS e i servizi). In caso di necessità, il comitato misto può istituire ulteriori sottocomitati e gruppi di lavoro. Le Parti contraenti regolano tutte le controversie sull'applicazione del presente Accordo per via consultiva. Se non giungono a un accordo possono chiedere, per determinate questioni, l'avvio di una procedura arbitrale interstatale. Per le parti alla controversia le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti e definitive. Accordo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione Oltre ad aver integrato nell'ALS il concetto di sviluppo sostenibile e le relative disposizioni ambientali, Svizzera e Cina hanno concluso un accordo parallelo sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione. Questo accordo sul lavoro è connesso all'ALS mediante un rinvio. La Cina e la Svizzera ribadiscono gli impegni assunti con l'adesione all'OIL8 , compreso l'obbligo di attuare concretamente le convenzioni OIL ad esse applicabili. Esse richiamano inoltre gli impegni assunti in virtù della «Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU (ECOSOC) sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti» (2006) e della «Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta» (2008). Le parti sottolineano la loro volontà di migliorare le condizioni di lavoro e di tutelare e valorizzare i diritti fondamentali sul posto di lavoro. Esse s'impegnano ad attuare la loro legislazione in materia di lavoro in modo efficace. Riconoscono che il livello degli standard lavorativi prescritto nelle loro legislazioni nazionali non deve essere

ridotto nell'ottica di incentivare gli investimenti o assicurarsi benefici commerciali e che tali standard non devono essere usati per scopi protezionistici. L'accordo sul lavoro riconferma l'importanza di una collaborazione bilaterale in materia di lavoro e occupazione. Questa collaborazione dovrà svolgersi nell'ambito del Memorandum d'intesa bilaterale del 2011 sulla collaborazione in materia di lavoro e occupazione. Per facilitare l'attuazione dell'accordo sul lavoro sono stati definiti appositi punti di contatto. In caso di controversie sull'applicazione dell'accordo, ogni parte contraente può chiedere l'avvio di consultazioni tra le parti nell'ottica di raggiungere una soluzione consensuale. In caso di necessità queste consultazioni possono svolgersi a livello ministeriale.

**Denis Alborino Torri**

**Desteco – Refidest**

Fonte: SECO\_CH

---

## **UE – Startup e nuove Imprese**

Per avviare una nuova impresa o espanderne una già esistente in un altro paese dell'UE, occorre conoscere le **norme** vigenti e rivolgersi allo [sportello nazionale unico](#) pertinente.

Trovare il posto adatto per avviare una startup in vari paesi dell'UE:

**Che cosa potete fare?**

I cittadini dell'UE hanno il diritto di:

- avviare una propria **attività** (anche individuale) **in qualsiasi paese dell'UE e in Islanda, Norvegia o Liechtenstein**
- istituire una **società affiliata** di un'impresa esistente con sede nell'UE e registrata in un paese dell'UE.

## **Requisiti**

I requisiti variano a seconda del paese. Tuttavia, l'UE invita tutti i paesi a soddisfare alcuni standard per agevolare l'avvio di nuove imprese, come:

- limite massimo di **3 giorni lavorativi** per creare un'impresa
- costo inferiore ai **100 euro**
- **un unico organo amministrativo** competente per tutte le procedure
- possibilità di completare tutte le **formalità di registrazione online**
- possibilità di registrare una società in un altro paese dell'UE online (mediante gli [sportelli unici nazionali](#)).

## **Finanziamento e assistenza**

Esistono vari tipi di finanziamento dell'UE per le imprese startup. Per scoprire quale finanziamento si addice alle vostre esigenze, è possibile visitare il sito dello Startup Europe Club e cercare possibilità di finanziamento

Potete anche usufruire della piattaforma partnership Startup Europe per ricevere assistenza nel caso voleste espandere o sviluppare la vostra impresa.

Se volete aumentare la visibilità del vostro progetto imprenditoriale, potete registrarlo nel [portale dei progetti di investimento europei](#). Il portale vi consente inoltre di entrare in contatto con eventuali investitori a livello internazionale.

Torri Denis Alborino

Refidest – Ica Network

Fonte: EU

**Visitate anche i siti con gli ultimi articoli pubblicati**

( molto interessanti ) di **Denis Torri**:

[www.denistorri.com](http://www.denistorri.com)

[www.torridenis.com](http://www.torridenis.com)

[www.torridenis.com/breakingnews/](http://www.torridenis.com/breakingnews/)

[www.denistorri.eu](http://www.denistorri.eu)

[www.denistorri.info](http://www.denistorri.info)

[www.denistorri.info/news](http://www.denistorri.info/news)

[www.torri.info](http://www.torri.info)

[www.torri.info/denis/](http://www.torri.info/denis/)

[www.torridenis.eu](http://www.torridenis.eu)

[www.torridenis.eu/eventi](http://www.torridenis.eu/eventi)

<https://issuu.com/denistorri>

[https://issuu.com/denistorri/docs/tfmagazine\\_september\\_october\\_2017](https://issuu.com/denistorri/docs/tfmagazine_september_october_2017)

[https://issuu.com/denistorri/docs/tf\\_magazine\\_dicembre\\_2017](https://issuu.com/denistorri/docs/tf_magazine_dicembre_2017)

Buona lettura e Buona giornata.



[www.torridenis.eu/cultura](http://www.torridenis.eu/cultura)

---

**ICAP – International**

# **Compliance Assurance Programme – Fisco multinazionale – Denis Torri**

International compliance assurance programme: al via il progetto pilota dell'OCSE per le imprese multinazionali.

Partito il progetto pilota OCSE per il fisco delle imprese multinazionali. Di seguito il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate:

Prende avvio a Washington il programma ICAP (International Compliance Assurance Programme), un progetto di Cooperative Compliance multilaterale tra un ristretto gruppo di amministrazioni fiscali di Paesi OCSE, per fornire alle imprese multinazionali un maggiore grado di certezza e assistenza rispetto a potenziali rischi fiscali e, al contempo, rendere più efficiente l'utilizzo dei dati che le Amministrazioni finanziarie stanno iniziando a ricevere, a monitorare e a lavorare, dopo la piena entrata in vigore del CbC reporting. L'iniziativa è stata ufficializzata in occasione di un evento tenutosi oggi a Washington e ospitato dalle Entrate Usa l'Internal Revenue Service. In particolare, il programma è stato illustrato da David Kautter, in qualità di attuale Commissario incaricato dell'IRS, l'Internal Revenue Service, e da Bob Hamilton, commissario del CRA, l'Agenzia delle Entrate canadese, tra i maggiori sponsor del nuovo programma ICAP.

Le Amministrazioni ICAP oltre alle Entrate italiane – Oltre all'Agenzia delle Entrate per l'Italia, il progetto-pilota ICAP comprende altre sette amministrazioni finanziarie membri dell'FTA, il Forum permanente Ocse delle Amministrazioni fiscali, in rappresentanza di Australia, Canada, Giappone, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Obiettivi, modalità e ambito di lavoro del nuovo progetto-pilota – La finalità principale dell'ICAP è quella di rispondere all'esigenza pratica e sempre più avvertita di facilitare la collaborazione e la conformità dei grandi gruppi internazionali alle regole del fisco garantendo, allo stesso tempo, certezza e trasparenza. Il Programma offrirà quindi una piattaforma volontaria per l'utilizzo dei Country-by-Country Reports e altre informazioni al fine di facilitare la composizione di posizioni multilaterali trasparenti e collaborative tra i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali che vi parteciperanno, tra queste anche l'Agenzia delle Entrate, e al fine di fornire in anticipo ai grandi gruppi internazionali certezza e garanzia relativamente alla tassazione cui conformarsi.

Programma ICAP, come funziona in dettaglio – In sostanza si tratta di attivare per le imprese multinazionali di maggiori dimensioni un regime opzionale di cooperative compliance su base internazionale e multilaterale, volto ad assistere tali imprese nella gestione dei rischi fiscali, fornire risposte e soluzioni a potenziali criticità fiscali, condivise tra le amministrazioni fiscali partecipanti al Progetto, in un'ottica di rafforzata certezza giuridica per il contribuente e minimizzazione dei rischi connessi alla potenziale doppia imposizione di transazioni e operazioni di carattere transfrontaliero.

In tale ambito il programma si sostanzia in una analisi di risk assessment sui gruppi effettuata con modalità omogenee e condivisa tra le amministrazioni fiscali.

**Denis Alborino Torri**

**Refidest**

Fonte: Agenzia Entrate, EU



[www.torridenis.eu/cultura](http://www.torridenis.eu/cultura)

---

# **Grandi progetti Ricerca & Sviluppo: la nuova procedura di accesso – Denis Alborino Torri – Desteco Lugano**

Incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi agevolativi “Agenda digitale e Industria sostenibile” e nuove domande a partire dall’8 gennaio 2018

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre scorso, sono state incrementate le risorse finanziarie

destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di Agenda digitale e Industria sostenibile, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e ulteriori modifiche alla relativa disciplina recata dal decreto 24 luglio 2015.

Agli interventi sono stati infatti destinati:

- 350.000.000,00 di euro del FRI, a valere sulla dotazione di risorse FRI, per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato;
- e 100.000.000,00 di euro del FCS, a valere sulle risorse del FCS, per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa.

Con lo stesso decreto è stata inoltre introdotta un'importante modifica nelle misure di aiuto rispetto agli interventi fin qui attuati:

- il contributo alla spesa viene elevato al 20% dei costi agevolabili (rispetto al 10% per le grandi imprese e al 15% per le piccole e medie imprese),
- mentre il finanziamento agevolato viene fissato nella misura compresa tra il 50% e il 60% per le grandi imprese e tra il 50% e il 70% per le piccole e medie imprese (finora era compreso tra il 50% e il 70% per tutte le imprese).

Il tasso d'interesse resta pari al 20% di quello di riferimento, con un minimo dello 0,8%.

Le modifiche saranno applicate alle nuove domande di Agenda digitale e Industria sostenibile, che, come indicato nel decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 dicembre 2017 potranno essere presentate a partire dall'8 gennaio 2018.

Lo sportello resterà aperto tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Già da oggi

sarà possibile, tramite la piattaforma informatica del Soggetto gestore alla pagina <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/mise-fcs/>, cominciare a predisporre le domande.

Mentre alle domande relative all'intervento agevolativo "Industria sostenibile" presentate fino al giorno lavorativo precedente l'8 gennaio 2018 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015 vigenti prima delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017.

Per approfondimenti: [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.12.2017](#)

Torri Denis Alborino

Refidest – Desteco

Fonte: EU, Ministero dello Sviluppo Economico

---

**La competizione per garantire un diritto di stampa 3D è intensa nella quarta era**

# della rivoluzione industriale

< A cura di Denis Alborino Torri – Refidest – Desteco >

In termini di numero di domande di brevetto per la stampa 3D è aumentato rapidamente dal 2013, ed è in crescita inizia Denis Torri Desteco.

La concorrenza delle compagnie nazionali ed estere è intensa per garantire i diritti di brevetto a preoccupare la tecnologia di stampa 3D che è una delle tecnologie chiave nella quarta era della rivoluzione industriale.

Secondo KIP0, prosegue Denis Alborino Torri, il numero delle domande di brevetto relative alla stampa 3D era inferiore a 10 all'anno entro il 2012, ma 63 nel 2013 e ha continuato ad aumentare di 429 nel 2016, mostrando un rapido aumento negli ultimi tre anni.

La tecnologia di stampa 3D è quella di produrre un prodotto di una forma 3D, stratificando un metallo o un materiale polimerico uno strato per strato, basato su un disegno progettato in 3D. Poiché questa tecnologia può essere realizzata combinando dispositivi, materiali e tecnologie SW, è una tecnologia avanzata di nuova generazione ad avere una grande influenza in tutti i settori industriali pertinenti nella quarta era della rivoluzione industriale.

Tenendo conto delle tendenze delle domande pertinenti presentate nel 2017 sulla base di campi tecnologici dettagliati, le applicazioni relative ai dispositivi di stampa 3D hanno registrato la percentuale più elevata (71,1%) con 263 applicazioni. Ciò è dovuto al fatto che molte aziende hanno attivamente condotto gli sviluppi tecnologici per garantire un diritto di brevetto su un nuovo dispositivo di stampa 3D come scaduto il termine del brevetto originale del dispositivo di stampa 3D.

# **UE – Consultazione pubblica sui certificati protettivi complementari (SPC) e l'esonero nella ricerca brevettuale – Denis Alborino Torri – Desteco**

La strategia per il mercato unico adottata nell'ottobre 2015 preannunciava l'intenzione da parte della Commissione, ove opportuno, di analizzare, valutare e proporre ulteriori misure per migliorare il sistema brevettuale in Europa, segnatamente per il settore farmaceutico e gli altri settori i cui prodotti sono soggetti a autorizzazione sul mercato regolamentato.

In particolare, la strategia intendeva esplorare una ricalibratura di taluni aspetti della tutela dei brevetti e degli SPC e indicava che potrebbe comprendere i seguenti 3 elementi:

- la creazione di un titolo SPC europeo
- un aggiornamento del campo di applicazione dell'esonero nella ricerca brevettuale dell'UE
- l'introduzione di un esonero dall'SPC.

Gli SPC sono un diritto unico di proprietà intellettuale che costituisce un'estensione (fino a 5 anni) del termine di un

diritto brevettuale (20 anni). Gli SPC si applicano ai prodotti farmaceutici e fitosanitari innovativi che sono stati autorizzati dalle autorità di regolamentazione. Essi mirano a controbilanciare la perdita di un'efficace protezione brevettuale che si verifica a causa delle lunghe prove e sperimentazioni cliniche obbligatorie necessarie affinché i prodotti possano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio. La legislazione vigente in materia è costituita dal regolamento (CE) n. 469/2009 e dal regolamento (CE) n. 1610/96 che riguardano il certificato protettivo complementare i medicinali e i prodotti fitosanitari, rispettivamente.

Inoltre prosegue Denis Torri – Desteco l'esenzione "Bolar" ha lo scopo di accelerare l'ingresso dei farmaci generici sul mercato, consentendo allo sviluppo preparatorio di farmaci generici di ottenere un'autorizzazione preventiva all'immissione sul mercato, anche se l'SPC del medicinale in questione è ancora in vigore. L'esenzione Bolar è disciplinata a livello UE solo per l'industria farmaceutica, mediante l'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE e l'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE. Il campo di applicazione dell'esenzione Bolar è stato aggiornato in alcuni paesi dell'UE per far fronte, tra l'altro, ai nuovi requisiti per i prodotti farmaceutici. Con la presente consultazione, la Commissione intende raccogliere le opinioni delle parti interessate sull'SPC e l'esonero nella ricerca brevettuale dall'SPC. I cittadini e le parti interessate sono invitati a fornire contributi sulla loro esperienza e conoscenza, che la Commissione esaminerà attentamente prima di decidere se e in che misura prendere ulteriori iniziative. I contributi delle parti interessate saranno utilizzati per valutare la suddetta normativa e l'impatto di eventuali modifiche dell'SPC e del quadro relativo agli esoneri in materia di brevetti nell'UE.

Torri Denis Alborino

Desteco – Refidest – ICA Network –

Fonte: UE

---

# **La quiete prima della tempesta ?**

Articolo a cura di Denis Alborino Torri – Desteco – Refidest  
– Ica Network

Calma piatta sui mercati nell'ottava appena conclusa, con movimenti dei prezzi contenuti per la maggior parte degli asset. A livello globale, prosegue il rialzo delle azioni, sebbene durante la settimana in esame il settore abbia registrato solo un +0,5%, sostenuto principalmente dai dati macroeconomici e dai risultati positivi messi a segno dai

finanziari americani nel terzo trimestre. Le performance registrate sui vari mercati, dagli Stati Uniti all'Asia, passando per l'Europa, non hanno mostrato grandi differenze. In tale contesto, il mercato giapponese ha sovraperformato e il VIX, l'indice che misura la volatilità sull'SP500, è prevedibilmente sceso di nuovo, toccando quota 9,5 e avvicinandosi così al livello registrato la scorsa settimana (9,2), con cui ha segnato i minimi da diversi anni.

I rendimenti delle obbligazioni governative si sono mantenuti bassi in un contesto di inflazione contenuta; gli spread dei paesi periferici dell'area Euro si sono contratti, contribuendo a ridurre lo spread delle obbligazioni corporate europee, a differenza di quello sui corporate bond statunitensi, che si è allargato di alcuni punti base, pur mantenendosi su livelli storicamente bassi. Stessa calma anche sul mercato dei cambi, dove i principali cross valutari hanno registrato movimenti contenuti. Solo le commodity sono state caratterizzate da una maggiore vitalità, trainate dai ciclici, come petrolio e rame, mentre le crescenti incertezze sul piano geopolitico hanno sostenuto il prezzo dell'oro.

L'andamento del metallo giallo sembra infatti riflettere in parte le preoccupazioni sui possibili sviluppi delle questioni riguardanti l'Iran, la Corea del Nord, i negoziati sul nuovo NAFTA e la Catalogna, le quali non sembrano aver influenzato in altro modo i mercati. È veramente la quiete prima della tempesta, per citare le parole pronunciate qualche giorno fa da Trump in merito all'accordo sul nucleare con l'Iran?

La questione catalana potrebbe esserne una dimostrazione continua Torri Denis – Desteco. Sebbene il presidente della Generalitat di Catalogna Carles Puigdemont non abbia proclamato l'indipendenza, non ha nemmeno escluso questa possibilità. Quest'ambiguità ha portato il governo di Madrid alla richiesta di chiarire la posizione della Catalogna entro e non oltre giovedì 19 ottobre. Se la dichiarazione di indipendenza, al momento sospesa, non sarà inequivocabilmente

rettificata, il governo centrale, autorizzato dalla Costituzione spagnola e con l'approvazione del Senato, potrà assumere il controllo della regione. Una tale circostanza, sebbene pienamente autorizzata dalla legge, potrebbe generare una nuova ondata di violenza e scontri nonché alimentare la diffidenza verso i titoli spagnoli e incrementare il rischio di contagio nei confronti dell'Italia.

Tuttavia, i mercati hanno a disposizione un potente antidoto per accrescere la loro resilienza nei confronti di questi eventi che non sembrano essere sistemici: l'economia è tornata a crescere e la ripresa globale sta continuando ad un passo più veloce. A dichiararlo è l'FMI, che settimana scorsa, nell'ultimo World Economic Outlook, ha rivisto al rialzo le stime di crescita globale per il 2017 e il 2018. Dopo anni in cui la ripresa è stata debole, spesso percepita come fragile ed esposta ai rischi di ribasso per qualsivoglia ragione, ora il cielo è insolitamente sgombro di nubi. La tempesta può sempre arrivare, ma non sembra essere dietro l'angolo.

Denis Alborino Torri

Fonte: EFGB, EU

---

**Politica estera e di  
Sicurezza – Denis Alborino**

# Torri – Articolo

La politica estera e di sicurezza dell'UE si è progressivamente sviluppata nel corso degli anni e consente all'Unione di esprimersi con un'unica voce sulla scena mondiale. Agendo collettivamente, i 28 paesi membri dell'UE hanno un peso di gran lunga maggiore rispetto a quanto ne avrebbero muovendosi in ordine sparso inizia Denis Torri – Desteco.

Il trattato di Lisbona del 2009 ha rafforzato questo settore d'intervento mediante la creazione:

- dell'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza
- il corpo diplomatico dell'UE.

## **Pace e sicurezza**

La politica estera e di sicurezza dell'UE si prefigge di:

- preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale
- promuovere la collaborazione internazionale
- sviluppare e consolidare:
  - la democrazia
  - lo Stato di diritto
  - il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

## **Diplomazia e collaborazione**

L'UE svolge un ruolo di primo piano riguardo ai grandi temi internazionali, tra cui il programma nucleare iraniano, la stabilizzazione della Somalia e del Corno d'Africa e la lotta al surriscaldamento del pianeta. La sua politica estera e di sicurezza, volta a risolvere i conflitti e a promuovere la comprensione fra i popoli, si basa sulla diplomazia; gli scambi, il commercio, gli aiuti umanitari, la sicurezza e la

difesa spesso svolgono un ruolo complementare.

Essendo il principale donatore mondiale di aiuti allo sviluppo, l'UE si trova nella posizione ottimale per cooperare con i paesi in via di sviluppo informa Torri Denis Alborino.

Con il loro peso economico e demografico, l'Unione e i suoi 28 Stati membri rappresentano una grande potenza mondiale. L'UE è anche la prima potenza commerciale, dotata della seconda valuta più importante del mondo, l'euro. La tendenza ad adottare decisioni comuni in materia di politica estera ne rafforza l'influenza.

L'UE collabora con i maggiori protagonisti della scena mondiale, comprese le potenze emergenti. L'obiettivo è garantire che tali relazioni siano basate su interessi e vantaggi reciproci. L'UE organizza periodicamente incontri al vertice con Canada, Cina, Giappone, India, Russia e Stati Uniti. Le sue relazioni internazionali comprendono i seguenti temi:

- istruzione
- ambiente
- sicurezza e difesa
- criminalità
- diritti umani.

### **Missioni per il mantenimento della pace**

L'UE ha inviato missioni di pace in diverse zone di crisi del mondo. Nell'agosto del 2008 ha contribuito a negoziare un cessate-il-fuoco tra Georgia e Russia e inviato i suoi osservatori per monitorare la situazione. Ha inoltre fornito aiuti umanitari agli sfollati sottolinea Denis Alborino Torri.

Nel Kosovo ha inviato poliziotti e magistrati per garantire l'ordine pubblico.

### **Mezzi d'intervento**

L'UE non dispone di un esercito permanente. Nell'ambito della sua politica di sicurezza e di difesa comune utilizza invece contingenti speciali forniti dai paesi dell'UE per:

- le operazioni comuni di disarmo
- le missioni umanitarie e di soccorso
- le azioni di consulenza e assistenza militare
- la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace
- la gestione delle crisi, ad esempio il ristabilimento della pace e la stabilizzazione in seguito a un conflitto.

Dal 2003 l'UE ha svolto 30 tra missioni civili e operazioni militari in tre continenti. Tutte le missioni sono state organizzate in risposta a crisi:

- costruzione della pace dopo lo tsunami in Indonesia
- protezione dei rifugiati in Mali e nella Repubblica centrafricana
- lotta alla pirateria al largo della Somalia e del Corno d'Africa
- L'UE svolge ora un ruolo importante di garante della sicurezza.

Dal gennaio 2007 è stata in grado di effettuare operazioni d'intervento con due gruppi tattici concorrenti, ciascuno composto da 1 500 uomini. Questa tecnica permette di avviare quasi simultaneamente due operazioni distinte. Le relative decisioni sono prese dai ministri nazionali dei paesi europei in sede di Consiglio dell'UE.

### **Legami più stretti con i paesi vicini: la politica europea di vicinato**

La politica europea di vicinato gestisce le relazioni dell'UE con 16 paesi vicini meridionali ed orientali.

A sud: Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia,

Marocco, Palestina (questa designazione comporta il riconoscimento della Palestina come Stato e non pregiudica le posizioni su tale riconoscimento), Siria e Tunisia.

Ad est: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina.

La politica di vicinato punta a rafforzare le relazioni con i vicini orientali e meridionali e a promuovere i seguenti aspetti:

- associazione politica
- integrazione economica
- maggiore mobilità delle persone.

Con l'espansione dell'UE, i paesi dell'Europa orientale e del Caucaso meridionale sono diventati più vicini. La loro sicurezza, stabilità e prosperità ci riguarda sempre più da vicino. Nel 2009 è stata avviata un'iniziativa politica comune, il partenariato orientale, per intensificare le relazioni dell'UE con sei paesi dell'Est europeo. Una più stretta collaborazione tra l'UE e i suoi partner dell'Europa orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina) è un elemento fondamentale delle relazioni esterne dell'Unione.

A seguito della primavera araba, l'UE ha rilanciato la politica europea di vicinato per sostenere meglio i partner che avviano riforme orientate alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti umani. Il suo obiettivo è incoraggiare in questi paesi uno sviluppo economico solidale e promuovere, oltre alle relazioni con i governi, forme di collaborazione con diversi gruppi e organizzazioni.

L'UE sostiene anche paesi vicini colpiti da crisi e conflitti. È il principale donatore a favore delle vittime in Siria, cui ha destinato aiuti per oltre 3,2 miliardi di euro dal 2011 a oggi. L'UE sta anche cercando di aiutare la Libia nell'attuale difficile situazione politica e di sicurezza nazionale.

L'UE continua a sostenere gli sforzi internazionali per portare la pace in Medio Oriente. È a favore della creazione di uno Stato palestinese che vive fianco a fianco con Israele. UE, ONU, USA e Russia (il cosiddetto "Quartetto") stanno collaborando per incoraggiare entrambe le parti a pervenire ad un accordo. Stanno anche lavorando a stretto contatto con i partner delle regione per una soluzione pacifica del conflitto.

Il programma nucleare iraniano è stato una delle principali fonti di tensione a livello internazionale. Lo storico accordo del novembre 2013 con la comunità internazionale ha segnato un primo passo verso la soluzione della questione e rappresenta un tributo per il ruolo svolto dall'UE nei colloqui di pace condotti a nome della comunità internazionale.

Denis Alborino Torri

Refidest – Desteco – Ica Network

Fonte: Europa.eu, EU

---

## **Svizzera – sintesi Legge sulla concorrenza sleale**

Alcuni principi su cui è imperniata la LCSi illustra Denis Alborino Torri

- La LCSi protegge la concorrenza leale e, di conseguenza, la buona fede nei rapporti commerciali nonché le

pratiche commerciali leali.

- La protezione contro le pratiche commerciali sleali si estende a tutti gli operatori di mercato e alle loro organizzazioni: concorrenti, clienti a tutti i livelli commerciali, in particolare anche i consumatori, le associazioni professionali e economiche, le organizzazioni dei consumatori.
- La Confederazione può intervenire se sono coinvolti interessi collettivi.
- Disposizioni relative ad un'indicazione dei prezzi chiara, paragonabile e non fallace, sia nelle vetrine, nei negozi che nella pubblicità, favoriscono la concorrenza leale.
- La LCSII enuncia pertanto anche le regole fondamentali per un'indicazione dei prezzi corretta e contro confronti di prezzi suscettibili di indurre in errore.
- L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi contiene disposizioni più dettagliate in materia.

## Basi legali

RS 241 – Legge federale del 19.12.1986 contro la concorrenza sleale (LCSII)

RS 241.3 – Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale

Ancienne loi contre la concurrence déloyale 30.09.1943

## Diritto di azione della Confederazione

In base alla modifica della LCSII (art. 10 cpv. 3), entrata in vigore il 1° aprile 2012, la Confederazione può proporre un'azione legale se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se:

- è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi

economici risiedono all'estero; o

- sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.

Le basi di intervento della Confederazione sussistono se:

- può intentare un'azione civile contro l'impresa interessata presso il tribunale cantonale competente (p. es. per omissione);
- può sporgere denuncia alla polizia o al ministero pubblico cantonale competente contro la o le persone colpevoli di concorrenza sleale.

Cosa non può fare la Confederazione:

- la Confederazione non è competente per far valere il diritto al risarcimento o alla riparazione, né per sé né per le vittime di pratiche commerciali sleali;
- chi ha perso denaro a causa di pratiche commerciali sleali deve impegnarsi personalmente a esigerne la restituzione adendo le vie legali.

Sulla Base della LCSII, nelle procedure civili e penali la Confederazione è rappresentata dalla SECO.

Denis Alborino Torri

Refidest – Ica Network – Desteco Lugano

Fonte: Secoch